

Decreto 27 maggio 2016 - Ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11

27 maggio 2016

*In corso di registrazione*

## Il Ministro della Giustizia

**Vista** la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2011, n. 216, relativa a “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari”;

**Visto** l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

**Visto** l'articolo 2 del medesimo provvedimento, con il quale, in conformità delle previsioni dell'articolo 1, sono state apportate le consequenziali variazioni al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo, tra l'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con la tabella di cui all'allegato 1 del medesimo provvedimento;

**Visto** l'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2012, n. 213, concernente “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148”, con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

**Visto** l'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, con il quale è stato sostituito l'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

**Visto** l'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilito che “entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi”;

**Visto** il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2014, n. 48, concernente “Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari”;

# Diritto e Giustizia

IL QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE GIURIDICA

**Visto** l'articolo 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

**Visti** gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo; **Visto** il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014, n. 87, concernente "Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156";

**Visto** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014;

**Visto**, in particolare, l'articolo 21 bis, con il quale, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

**Visto** il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con il quale, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 ed in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale fissato per la giustizia di prossimità;

**Visto** il decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11;

**Visto**, in particolare, l'articolo 2, comma 1 bis, con il quale il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, innanzi citato, è stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonché per le comunità montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al medesimo provvedimento, con competenza sui rispettivi territori;

**Vista** la circolare del Capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del 12 maggio 2015, pubblicata in pari data sul sito internet dell'Amministrazione, esplicitativa dei requisiti di legge per la formulazione dell'istanza di ripristino degli uffici del giudice di pace;

**Visto** l'articolo 2 ter del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, con legge 25 febbraio 2016, n. 21;

**Viste** le istanze di ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, dagli enti legittimati in conformità delle previsioni normative;

# Diritto e Giustizia

IL QUOTIDIANO DI INFORMAZIONE GIURIDICA

**Rilevato** preliminarmente che l'esercizio della facoltà di cui alla norma innanzi citata comporta l'assunzione, da parte dell'ente richiedente, degli oneri relativi alle spese di funzionamento ed erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo, che deve essere messo a disposizione dall'ente medesimo;

**Valutato**, inoltre, che al ripristino, per espressa previsione normativa, può procedersi anche mediante accorpamento di più uffici del giudice di pace o di territori limitrofi compresi nell'ambito del medesimo circondario;

**Considerato**, in particolare, che l'esame preliminare delle richieste formulate dagli enti interessati successivamente alla pubblicazione del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, entro il termine perentorio fissato dallo stesso provvedimento, ha consentito di valutare positivamente, ai fini della ammissione alla fase formativa del personale messo a disposizione dagli enti medesimi, le istanze dirette al ripristino degli uffici del giudice di pace di seguito indicati: Abbiategrosso, Acerra, Alì Terme, Amalfi, Amatrice, Barrafranca, Belvedere Marittimo, Capaccio, Cariati, Castel di Sangro, Castelnuovo di Garfagnana, Cetraro, Corato, Corigliano Calabro, Dolo, Empoli, Fasano, Ferentino, Fidenza, Filadelfia, Finale Emilia, Frattamaggiore, Gragnano, Grottaglie, Guardiagrele, Gubbio, Iglesias, Irsina, Lauro, Legnago, Legnano, Lungro, Macomer, Maddaloni, Melito di Porto Salvo, Molfetta, Montecorvino Rovella, Montevarchi, Nicotera, Oriolo, Ortona, Osimo, Pavullo nel Frignano, Polizzi Generosa, Pontecorvo, Portici, Rometta, San Benedetto del Tronto, San Giovanni in Fiore, San Giovanni Rotondo, San Sosti, Sansepolcro, Segni, Serra San Bruno, Sezze, Siderno, Subiaco, Taverna, Termoli, Tortolì, Tricarico, Venafro, Vizzini;

**Rilevato** tuttavia che, con successive formali comunicazioni, gli enti richiedenti il ripristino degli uffici di Amatrice, Fasano, Portici e San Benedetto del Tronto hanno formulato espressa revoca dell'istanza presentata;

**Considerato**, peraltro, che il monitoraggio condotto, in fasi successive, ha consentito di verificare il mancato avvio della fase formativa per gli uffici di Fidenza, Melito di Porto Salvo, Montevarchi, Serra San Bruno e Taverna;

**Ritenuto**, inoltre, che dalla medesima indagine sono emerse, per gli uffici di Pontecorvo e Sezze, criticità connesse sia alla consistenza numerica della dotazione di personale, sia ai requisiti professionali richiesti per assicurare adeguato supporto all'attività giurisdizionale;

**Considerato**, infatti, che l'attribuzione all'ufficio di una dotazione minimale risulta assolutamente insufficiente per assicurare un corretto funzionamento del servizio giudiziario, anche sotto il profilo della mancata garanzia del presidio in caso di assenza dell'unica unità assegnata;

**Valutato**, inoltre, che con note del 10 maggio e 11 aprile 2016 il comune di Iglesias ha formalmente rappresentato, in conseguenza della mancata adesione al sostenimento degli oneri derivanti dall'istanza di ripristino dei comuni compresi nella circoscrizione del rispettivo ufficio del giudice di pace, di non poter assicurare lo svolgimento del servizio;

**Ritenuto**, pertanto, che l'istruttoria condotta ha consentito di valutare la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri normativi delle istanze dirette al ripristino degli uffici del giudice di pace individuati nell'allegato 1 al presente decreto, con competenza sui comuni specificamente indicati nell'allegato 2;

**DECRETA**

## Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, come modificato dall'articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono ripristinati, con gli oneri individuati dalla medesima norma a carico degli enti richiedenti, gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La competenza territoriale degli uffici ripristinati ai sensi del comma 1 è individuata dall'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. La data di inizio del funzionamento degli uffici ripristinati ai sensi del comma 1, è fissata per il giorno 2 gennaio 2017.

## Articolo 2

Gli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 2014, n. 279, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1 che precede.

## Articolo 3

Con successivo decreto, da emanarsi entro il termine di cui al comma 3 dell'articolo 1, si provvederà alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale degli uffici del giudice di pace.

## Articolo 4

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2016

IL MINISTRO  
Andrea Orlando